

stipulare con soggetti emotrasfusi, danneggiati da sangue o emoderivati infetti, che hanno instaurato azioni di risarcimento (cap. 2401 con una dotazione di 128,4 milioni) e le somme per indennizzo e risarcimento ai soggetti danneggiati da complicanze irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati (cap. 2409 con una dotazione di 273,5 milioni). Tali capitoli di trasferimenti a famiglie, infatti, fino al 2011 rientravano nella programmazione sanitaria in materia di LEA e assistenza sanitaria umana, programma che nel 2012 si riduce per questo motivo del 50 per cento.

Lo stanziamento è stato impegnato quasi completamente (451,4 milioni), mentre i pagamenti hanno di poco superato la metà della massa impegnata, determinando una crescita della mole di residui finali che arriva a superare i 420 milioni. Le risorse sono pressoché per intero destinate a trasferimenti di parte corrente a famiglie in considerazione della elevata dotazione dei capitoli summenzionati.

REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA IN MATERIA DI PRODOTTI FARMACEUTICI ED ALTRI PRODOTTI
SANITARI AD USO UMANO E DI SICUREZZA DELLE CURE

(in migliaia)

Categorie economiche	Stanziamento definitivo	%	Impegni Lordi	%	Pagato totale	%	Residui finali	%
Redditi da lavoro dipendente	10.848	2,4	10.121	2,2	10.121	3,7	-	-
di cui imposte pagate sulla produzione	659	0,1	616	0,1	616	0,2	-	-
Consumi intermedi	9.467	2,1	9.425	2,1	8.600	3,1	10.327	2,5
Trasferimenti di parte corrente	432.038	95,5	431.793	95,7	256.949	93,2	410.111	97,5
di cui alle AAPP	30.042	6,6	30.042	6,7	30.111	10,9	5	0,0
Totale spese p/corrente	452.352	100	451.339	100	275.669	100	420.438	100
Investimenti fissi	27	0	27	0	40	0	9	0
Trasferimenti in c/capitale	57	0	57	0	57	0	-	-
Totale spese c/capitale	84	0	84	0	97	0	9	0
Totale spese complessive	452.436	100	451.423	100	275.767	100	420.447	100

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati RGS

Hanno interessato tale programma le modifiche normative intervenute nel 2012 in ordine alla liberalizzazione delle farmacie⁵⁷ ed in attuazione delle quali sono stati emanati i decreti ministeriali⁵⁸ che hanno individuato i medicinali vendibili negli esercizi commerciali solo dietro presentazione di ricetta medica e non. Inoltre è stato oggetto di revisione il regolamento di funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco⁵⁹. Con il nuovo decreto è demandato al consiglio di amministrazione il potere di modificare l'assetto organizzativo dell'Agenzia, anche al fine di articolare le strutture amministrative di vertice in coerenza con gli accresciuti compiti dell'ente; è stata riordinata la commissione consultiva tecnico-scientifica e il comitato prezzi e rimborsi, prevedendo un numero massimo di componenti pari a dieci e una indennità agli stessi non superiore alla misura media delle corrispondenti indennità previste per i componenti degli analoghi organismi delle autorità nazionali europee. Il nuovo regolamento ha specificato altresì i servizi, compatibili con le funzioni istituzionali dell'Agenzia, che l'Agenzia stessa può rendere nei confronti di terzi ed ha introdotto modifiche tese a snellire la gestione informatica delle pratiche autorizzative relative all'immissione in commercio di nuovi farmaci.

⁵⁷ Articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

⁵⁸ D.m. 18/4/2012 e d.m. 15/11/2012.

⁵⁹ D.m. n. 53 del 29/3/2012 in attuazione all'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni della legge 111/2011.

Per quanto concerne il settore dei dispositivi medici il Ministero, al fine di assicurare il potenziamento dei sistemi di tracciabilità, sta lavorando ad un progetto comunitario riguardante un codice unico identificativo. L'Italia al riguardo vanta un potenziale tecnico-strumentale costituito dalla Classificazione nazionale e dalla banca dati dei dispositivi medici, un patrimonio informativo unico nel suo genere, rispetto agli altri Paesi europei, che rappresenta una solida base di partenza per realizzare il rilascio per ogni singolo dispositivo medico di un numero progressivo di sistema in grado di garantire una corrispondenza univoca tra numero di registrazione e singolo dispositivo. Le informazioni relative ai consumi dei dispositivi medici ed ai relativi valori economici, unitamente all'identificazione univoca dei prodotti, consentiranno valutazioni di ordine economico al fine di definire le politiche relative al settore, caratterizzato dall'estrema variabilità delle tipologie di prodotti, alcuni dei quali molto complessi ed innovativi nella tecnologia. Inoltre, l'insieme degli strumenti e delle informazioni, collegati al sistema di identificazione univoca dei dispositivi, potranno favorire la tracciabilità dei dispositivi in commercio consentendo, di fatto, all'Italia di adottare prontamente le modalità richieste dalla Commissione Europea in termini di sistemi unici di registrazione.

Nel governo del sistema dei dispositivi medici un ruolo fondamentale è svolto dalla Commissione Unica dei Dispositivi medici (CUD) soprattutto per la particolare attenzione rivolta agli aspetti economici del settore. Il lavoro condotto nel 2012 dalla CUD è stato sintetizzato in un documento recante "linee di indirizzo nazionali e regionali di *governance* del settore dei dispositivi medici" nella cui stesura è stato messo a fattore comune il lavoro di tutti gli attori che operano nel mondo dei dispositivi medici ed è stato rafforzato il monitoraggio degli stessi. L'orientamento del Ministero nella materia è di valorizzare, attraverso la diffusione, le migliori esperienze regionali sia in termini di logiche e di strumenti di governo adottati (es. osservatori sulle tecnologie, unità di valutazione, forme di coordinamento dei processi di acquisizione), sia in termini di ricadute operative, al fine di indurre un positivo confronto tra le Regioni, e all'interno delle stesse tra le Aziende Sanitarie. Questo processo dovrebbe comportare una progressiva autoselezione delle pratiche e dei modelli organizzativi ed istituzionali a migliore impatto.

Inoltre, nell'ottica di revisione e razionalizzazione dell'ingente costo sostenuto dal SSN per l'acquisto dei dispositivi medici, la CUD ha contribuito alla predisposizione della bozza di decreto di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 17, comma 1, lettera a) del DL 98/2011 riguardante la razionalizzazione della spesa sanitaria. La bozza del decreto definisce i criteri relativi a parametri di qualità, di standard tecnologico, di sicurezza e di efficacia per la individuazione dei dispositivi medici ai fini della fissazione dei prezzi di riferimento. In particolare, i criteri individuati dal decreto dovrebbero consentire l'aggregazione di dispositivi medici per i quali non si riscontra, anche sulla base dell'esperienza documentata da parte delle strutture del Servizio sanitario nazionale, una forte variabilità di qualità, standard tecnologico, sicurezza ed efficacia, tale da pregiudicarne la confrontabilità e da alimentare incertezza nella pratica clinica.

4.2. Ricerca e innovazione (missione 17)

La missione relativa alla Ricerca e innovazione riceve nel 2012 risorse per 470,2 milioni (il 30,7 per cento del bilancio del Ministero), con una riduzione rispetto al 2011 del 9,8 per cento. Dal 2010 la Missione ha subito una contrazione di oltre 180 milioni concentrata sul programma "Ricerca per il settore della sanità pubblica" che passa dai 635,8 milioni del 2010 ai 450 milioni del 2012, mentre gli stanziamenti per la "Ricerca per il settore zoo profilattico" registrano un leggero aumento (da 16,6 milioni a 20,2). Nonostante la penalizzazione dovuta al taglio delle risorse, il programma 20 pesa per oltre il 95 per cento sull'intera missione e le risorse sono quasi esclusivamente destinate a trasferimenti ad Amministrazioni pubbliche (91,7 per cento di trasferimenti correnti e 5,9 per cento di trasferimenti in conto capitale; incidenza che per i pagamenti passa rispettivamente al 96 e al 3,8 per cento). Oltre 286 milioni costituiscono la dotazione del Fondo per il finanziamento dell'attività di ricerca corrente finalizzata e sperimentazione in materia sanitaria umana, mentre 109 milioni sono spese

obbligatorie e di funzionamento dell'Istituto Superiore di Sanità. Pertanto i capitoli riferiti a dette spese assorbono circa l'88 per cento dell'intero programma.

4.2.1. Ricerca per il settore della sanità pubblica

Come noto, il Piano sanitario nazionale definisce gli obiettivi e i settori principali della ricerca del Servizio sanitario nazionale ed il Ministero della salute, sentita la Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, elabora il programma di ricerca sanitaria e propone iniziative da inserire nella programmazione della ricerca scientifica nazionale e nei programmi di ricerca internazionali e comunitari. Il programma di ricerca si articola nelle attività di Ricerca corrente e Ricerca finalizzata.

RICERCA PER IL SETTORE DELLA SANITA' PUBBLICA

(in migliaia)

Categorie economiche	Stanziamen- to definitivo	%	Impegni Lordi	%	Pagato totale	%	Residui finali	%
Redditi da lavoro dipendente	4.834	1,1	4.554	1	4.554	1	-	-
<i>di cui imposte pagate sulla produzione</i>	294	0,1	279	0,1	279	0,1	-	-
Consumi intermedi	6.233	1,4	5.936	1,3	8.554	1,8	3.952	1,7
Trasferimenti di parte corrente	412.566	91,7	412.320	91,8	444.635	93,5	181.763	77,8
<i>di cui alle AAPP</i>	412.566	91,7	412.320	91,8	444.635	93,5	181.763	77,8
Totale spese c/corrente	423.633	94	422.810	94	457.742	96	185.715	79
Investimenti fissi	16	0	16	0	20	0	1	0
Trasferimenti in c/capitale	26.395	5,9	26.395	5,9	17.888	3,8	48.000	20,5
<i>di cui alle AAPP</i>	26.395	5,9	26.395	5,9	17.888	3,8	48.000	20,5
Totale spese c/capitale	26.411	5,9	26.411	5,9	17.908	3,8	48.001	20,5
Totale spese complessive	450.044	100	449.221	100	475.650	100	233.716	100

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati RGS

Nel 2012 è stata completata la procedura di valutazione della Ricerca finalizzata 2010, avviata nel corso del 2011 e che prevedeva per la prima volta due innovative sezioni rivolte, da un lato, ad incentivare la internazionalizzazione della ricerca italiana e, dall'altro, a stimolare progetti di ricerca congiunti con l'industria. Tali progetti sono stati convenzionati nel novembre 2012, con partenza delle attività di ricerca nel successivo mese di dicembre.

Nello stesso tempo è proseguita l'attività sulla base del bando Giovani Ricercatori 2009, (nell'ambito della Ricerca finalizzata 2009); successivamente alla definizione della graduatoria (avvenuta solo a maggio 2011), infatti, i progetti della Ricerca finalizzata 2009 sono stati oggetto di convenzione definita alla fine del 2011 e circa il 95 per cento è stato avviato nel dicembre del medesimo anno, prevedendone una verifica intermedia a partire dal giugno 2013 (circa 18 mesi dall'inizio della ricerca).

Il bando 2011/2012 è stato pubblicato, al termine della procedura di definizione con la Commissione Nazionale per la Ricerca Sanitaria, a novembre 2012 e prevede, per la prima volta, l'introduzione della categoria dei progetti di rete, al fine di incentivare lo sviluppo di reti di ricerca nazionali. La fase di presentazione (3.353 progetti) si è conclusa a marzo 2013 e sono attualmente in corso le verifiche propedeutiche per consentire l'avvio del processo di valutazione⁶⁰.

⁶⁰ L'ufficio di controllo della Corte dei conti in occasione dell'approvazione del bando di ricerca finalizzata relativo agli anni 2011 e 2012 ha rilevato la mancata emanazione del Programma nazionale di ricerca sanitaria di cui all'articolo 12 bis del d.lgs. 502/1992 cui le scelte del bando dovrebbero ispirarsi.

Il Ministero ha altresì incentivato la partecipazione, a livello internazionale, ad iniziative congiunte europee che utilizzano gli strumenti ERANET e JPI⁶¹, in cui gli Stati membri mettono a punto un bando congiunto che prevede la partecipazione di gruppi di ricerca europei con specifici consorzi composti da *partner* provenienti dai vari Stati che supportano l'iniziativa. I *partner* di ogni Paese sono finanziati dalle rispettive organizzazioni nazionali, in quanto non è previsto il supporto con fondi nazionali di gruppi di ricerca stranieri. La selezione avviene attraverso un bando congiunto valutato da una commissione internazionale di esperti che segue le regole europee.

Per quanto riguarda il monitoraggio della Ricerca finalizzata, il Ministero prevede la verifica dei progetti triennali (tempo minimo per assicurare la corretta gestione e risultati coerenti con la metodologia scientifica) in fase intermedia, a metà del tempo concesso per lo svolgimento progetto, e dopo la conclusione dello stesso. Poiché le disposizioni di contabilità pubblica richiedono che le risorse stanziare in bilancio debbano essere impegnate entro il termine dell'anno al quale si riferisce lo stanziamento e che vadano in perenzione se non pagate entro i due anni successivi a quello dell'impegno, la scelta della metodologia e della tempistica di monitoraggio dei progetti di ricerca determina annualmente il passaggio in perenzione di fondi disponibili (fino anche all'85 per cento delle somme impegnate). Ne consegue un aggravio economico a carico degli Istituti che svolgono attività di ricerca, tenuti ad anticipare i fondi per evitare di superare le scadenze programmate.

Per quanto riguarda la Ricerca corrente, sono stati privilegiati progetti che prevedono il coinvolgimento degli IRCCS nella ricerca europea. La finalità di tali investimenti è di incentivare la partecipazione a progetti di ricerca in gruppi internazionali per consentire alle istituzioni nazionali di attingere non solo a fondi della ricerca nazionale, ma anche a fondi di ricerca specifica (FP7 Horizon 2020). Anche per il "*fund raising*" il Ministero ha avviato un percorso per stimolare gli IRCCS alla definizione di regolamenti interni che dettino regole e limiti nell'ambito di tale attività con lo scopo di incrementare risorse alternative a quelle pubbliche.

E' continuata anche nel 2012 la procedura di rendicontazione per la ricerca corrente degli IRCCS. Tale rendicontazione è basata sulla valutazione di indicatori di attività approvati dalla Commissione Nazionale per la Ricerca Sanitaria (CNRS).

Annualmente, infatti, gli IRCCS sono chiamati, attraverso il sito *web* messo a punto dal Ministero della salute, denominato "*Workflow della Ricerca*", a comunicare: il numero delle pubblicazioni scientifiche prodotte nell'anno precedente nell'ambito delle aree di loro competenza; il numero dei ricercatori sia in termini assoluti che "*full-time equivalent*"; l'ammontare dei finanziamenti ottenuti da enti pubblici e privati diversi dal Ministero della salute, sia nell'ambito della ricerca che in termini assoluti; il numero di *trials* clinici attivati; il numero dei pazienti valutati in tali *trials*.

Anche per il 2011 e il 2012 è stato elaborato il bando per la ricerca sanitaria, con il quale il Ministero della salute, ha invitato tutti gli operatori del Servizio sanitario nazionale alla presentazione di progetti di ricerca clinico assistenziale e biomedica, prevalentemente traslazionale, relativa alle nuove strategie diagnostiche e terapeutiche clinico assistenziali nelle seguenti aree: dismetabolismo e patologie cardiovascolari, oncologia, patologie neurologiche, infezioni ed immunità, nuove biotecnologie, sicurezza alimentare e benessere animale, patologie di origine ambientale, sicurezza negli ambienti di lavoro e patologie occupazionali.

Il Fondo nazionale della ricerca sanitaria di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 502/1992, prevede anche la ripartizione di risorse di parte capitale da investire nell'acquisto di strumenti e apparecchiature per la ricerca, finalizzate al potenziamento del parco tecnologico degli IRCCS. L'assegnazione di tali fondi privilegia gli Istituti che presentano dei progetti con caratteristiche

⁶¹ Nel corso del 2012 il Ministero della Salute ha partecipato alle seguenti iniziative congiunte: ERANET-NEURON – malattie neurologiche e psichiatriche (con esclusione delle patologie neurodegenerative); ERANET-TRANSCAN (oncologia); ERANET-ERARE (malattie rare); ERANET – EURONANOMED (nanotecnologie in medicina); JPI-More Years Better Lives - ERANET J-AGE (patologie dell'invecchiamento); JPND (malattie neurodegenerative).

di innovazione e di immediata e certa ricaduta a favore del SSN, evidenziando l'integrazione dell'apparecchiatura sul territorio e la sua utilità in termini di economie di scala, in considerazione dell'utilizzo da parte di più soggetti (Istituti e/o Aziende Ospedaliere). Proprio nell'ottica di dare maggiore evidenza alla programmazione sul territorio, nelle proposte di progetto è obbligatorio il coinvolgimento delle Regioni, che devono condividere la necessità e la bontà dell'iniziativa cofinanziando il 50 per cento del costo delle apparecchiature. Per quanto riguarda il 2012, è stata stanziata per il conto capitale, sul cap.7211 pg 1, la somma di 20 milioni di euro. Effettuata la valutazione dei progetti da un apposito comitato in seno alla Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, sono state attribuite a ciascun progetto selezionato le somme spettanti per l'acquisto delle apparecchiature in cofinanziamento con la Regione interessata.

La ricerca trova anche finanziamenti nella destinazione del 5 per mille dell'IRPEF da parte dei contribuenti. Avuta comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate, a giugno 2012, della pubblicazione dell'elenco relativo alla distribuzione delle scelte e degli importi del 5 per mille 2010 (redditi 2009) per gli enti della ricerca sanitaria, il Ministero ha provveduto, nel corso dell'anno, a erogare le singole quote ai 97 beneficiari. Le modalità di inclusione e le liste degli enti della ricerca sanitaria ammessi alla destinazione della quota del 5 per mille sono stabilite dal dPCM 23 aprile 2010 ed i termini ivi stabiliti sono stati aggiornati in base alla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 10/E del 20 marzo 2012. Nel corso dell'anno 2012 si è provveduto alla verifica della documentazione relativa alla rendicontazione delle somme erogate nel 2011, ovvero le quote del 5 per mille 2009 (redditi 2008). Il relativo rendiconto di attribuzione è stato pubblicato sul sito Internet del Ministero della salute.

- APPENDICE -

UTILIZZO DELLA MASSA IMPEGNABILE - ESERCIZIO 2012

(in migliaia)

Missione	Massa impegnabile	Impegni di competenza	Impegni in conto residui	Impegni Totali	Residui di stanziamento finali c/competenza	Residui di stanziamento finali c/residui	Economie/Maggiori spese c/competenza
017.Ricerca e innovazione	554.252	409.291	95.678	504.969	0	-	811
020.Tutela della salute	977.971	690.201	1.888	692.089	1.598	-	16.550
032.Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	67.223	46.815	-68	46.747	18	-	3.476
033.Fondi da ripartire	23.330	1.892	3.733	5.625	0	-	33
Totale	1.622.776	1.148.199	101.231	1.249.430	1.616	-	20.870

UTILIZZO DELLA MASSA SPENDIBILE - ESERCIZIO 2012

Missione	Massa spendibile	Autorizzazioni finali di cassa	Pagamenti in c/competenza	Pagamenti in c/residui	Residui propri c/competenza	Residui propri c/residui
017.Ricerca e innovazione	833.748	569.959	336.039	161.334	133.402	114.624
020.Tutela della salute	1.427.568	1.045.992	648.940	127.290	306.837	233.420
032.Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	70.803	69.933	61.058	3.024	2.664	284
033.Fondi da ripartire	25.296	23.330	17.672	5.658	1.892	41
Totale	2.357.415	1.709.214	1.063.709	297.306	444.795	348.369

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati RGS

PAGINA BIANCA

APPENDICE

PAGINA BIANCA

FONDI DI ROTAZIONE A SOSTEGNO DELLE POLITICHE PUBBLICHE**1. Premessa**

2. Fondi di rotazione sui quali si riferisce ai sensi dell'art. 23 della legge n. 559 del 1993: 2.1. *Artigiancassa S.p.A.*; 2.1.1. Fondo per la concessione di crediti finanziari destinati alla cooperazione economica e monetaria in campo internazionale finalizzata allo sviluppo; 2.1.2. Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche per il sostegno all'imprenditoria cinematografica; 2.2. *Società finanziaria di promozione della cooperazione economica con i paesi dell'Est europeo – FINEST*; 2.2.1. Fondo Venture Capital per area balcanica; 2.3. *Cassa depositi e prestiti*; 2.3.1. Fondo rotativo per l'attivazione della progettualità degli enti locali e territoriali; 2.3.2. Fondo speciale di rotazione per l'acquisizione di aree ed urbanizzazioni (Regioni-Enti locali), legge n. 179 del 1992, art. 5; 2.3.3. Fondo per le demolizioni delle opere abusive; 2.3.4. Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI); 2.3.5. Fondo rotativo per il finanziamento delle misure di riduzione delle immissioni dei gas ad effetto serra; 2.4. *Centrobanca*; 2.4.1. Fondo di rotazione per l'incremento della produttività; 2.5. *Banca nazionale del lavoro*; 2.5.1. Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione – Foncooper (gestione stralcio); 2.6. *Invitalia S.p.A. Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (ex Sviluppo Italia)*; 2.6.1. Fondo destinato alla concessione di finanziamenti per agevolare lo sviluppo del settore turistico e termale nelle aree depresse del Mezzogiorno; 2.6.2. Fondo di rotazione per il finanziamento di programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse; 2.6.3. Fondo rotativo per le imprese per interventi a favore dell'autoimpiego e dell'autoimprenditorialità; 2.7. *Intesa Sanpaolo*; 2.7.1. Fondo speciale ricerca applicata (FSRA) (gestione stralcio); 2.8. *SIMEST S.p.A. Società italiana per le imprese all'estero*; 2.8.1. Fondo rotativo per la concessione di contributi agli interessi; 2.8.2. Fondo di rotazione per la concessione di finanziamento a tasso agevolato ai sensi dell'art. 2, della legge n. 394 del 1981; 2.8.3. Fondo unico di Venture Capital; 2.9. *UNICREDIT S.p.A.*; 2.9.1. Fondo per l'attività di microcredito nell'area balcanica; 2.10. *CONSAP S.p.A.*; 2.10.1. Fondo rotativo per il credito ai giovani; 2.10.2. Fondo per il credito per i nuovi nati; 2.10.3. Fondo per la casa; 2.10.4. Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura; 2.11. *Mediocredito Centrale S.p.A.*; 2.11.1. Fondo per la concessione di anticipazioni finanziarie per l'acquisizione temporanea di partecipazioni di minoranza nel capitale di rischio di piccole e medie imprese; 2.11.2. Fondo per la concessione di anticipazioni finanziarie per l'acquisizione di partecipazioni temporanee e di minoranza nel capitale di rischio di imprese

3. Fondi di rotazione sui quali si riferisce ai sensi dell'art. 24 della legge n. 559 del 1993: 3.1. *Ministero dell'economia e delle finanze*; 3.1.1. Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie; 3.2. *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*; 3.2.1. Fondo per lo sviluppo della

meccanizzazione in agricoltura; 3.2.2. Fondo centrale per il credito peschereccio; 3.2.3. Fondo di rotazione per la proprietà diretto coltivatrice; 3.3. *Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali*; 3.3.1. Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo; 3.4. *Ministero dello sviluppo economico*; 3.4.1. Fondo per l'innovazione tecnologica limitatamente agli interventi cofinanziati dalla UE e dalle Regioni – Aree depresse e programmazione negoziata; 3.4.2. Fondo per l'innovazione tecnologica; 3.5. *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*; 3.5.1. Fondo agevolazioni alla ricerca (FAR)

1. Premessa

La Corte dei conti, ai sensi degli artt. 23 e 24 della legge n. 559 del 1993, riferisce annualmente al Parlamento sull'attività svolta dagli Organismi che gestiscono, al di fuori dell'Amministrazione dello Stato, fondi di rotazione costituiti con disponibilità tratte sul bilancio dello Stato (art. 23) e sull'andamento e sui risultati delle gestioni fuori bilancio (art. 24), cui appartengono, come è noto, anche i fondi di rotazione gestiti direttamente dalle Amministrazioni interessate ed ai quali per legge si applicano le norme relative alle gestioni fuori bilancio (legge n. 1041 del 1971).

Dopo l'entrata in vigore della legge finanziaria 2003 (art. 93, comma 2), che ha soppresso tutte le gestioni fuori bilancio, la Corte riferisce, con riguardo alle fattispecie di cui all'art. 24, esclusivamente sui fondi di rotazione non aboliti per esplicita deroga normativa.

La presente trattazione ha ad oggetto tutti i fondi di rotazione in essere, tenuto conto della bipartizione prevista dalla legge (artt. 23 e 24).

Si ritiene, altresì, utile rappresentare i diversi fondi per settori omogenei di intervento, sulla base delle priorità e delle finalità delle leggi istitutive, con l'avvertenza che, in taluni casi, la ripartizione che segue tiene conto dell'aspetto prevalente (a titolo esemplificativo, il *Fondo per l'innovazione tecnologica*, gestito dal Ministero dello sviluppo economico, è inquadrato tra le misure per la riduzione degli squilibri territoriali ancorché interessi anche il settore della ricerca).

SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

Fondo rotativo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato, Fondo unico di Venture Capital - Simest S.p.A.; Fondo rotativo per le imprese per interventi a favore dell'autoimpiego e dell'autoimprenditorialità, Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio delle medie e grandi imprese - Invitalia S.p.A. Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (ex Sviluppo Italia); Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione - Foncooper; Fondo per la concessione di anticipazioni finanziarie per l'acquisizione temporanea di partecipazioni di minoranza nel capitale di rischio di piccole e medie imprese - Mediocredito Centrale S.p.A.

SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE DI FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE

Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo Sociale Europeo - Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE ED ALLA RICERCA SCIENTIFICA

Fondo Rotativo per il sostegno alle Imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) - Cassa Depositi e Prestiti; Fondo Speciale Ricerca Applicata (FSRA) - Intesa SanPaolo; Fondo di rotazione per l'incremento della produttività - Centrobanca; Fondo Agevolazioni alla Ricerca (FAR) - Ministero dell'istruzione, università e ricerca.

MISURE PER LA RIDUZIONE DEGLI SQUILIBRI TERRITORIALI

Fondo destinato alla concessione di finanziamenti per agevolare lo sviluppo del settore turistico e termale nelle aree depresse nel Mezzogiorno, Fondo di rotazione per il finanziamento di programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse - Invitalia S.p.A. Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (ex Sviluppo Italia); Fondo speciale di rotazione per l'acquisizione di aree ed urbanizzazioni (Regioni-Enti locali), Fondo per le demolizioni delle opere abusive - Fondo rotativo per l'attivazione della progettualità degli Enti locali e territoriali - Cassa Depositi e Prestiti; Fondo per l'innovazione tecnologica, Ministero dello sviluppo economico; Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (finanziamenti nazionali e finanziamenti UE) - Ministero dell'economia e delle finanze.

SOSTEGNO ALL'AGRICOLTURA ED ALLA PESCA

Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, Fondo centrale per il credito peschereccio, Fondo di rotazione per la proprietà diretto coltivatrice, Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali.

SOSTEGNO AI PAESI IN VIA DI SVILUPPO

Fondo per la concessione di crediti finanziari destinati alla cooperazione economica e monetaria in campo internazionale finalizzata allo sviluppo - Artigiancassa S.p.A..

SOSTEGNO ALLA RICOSTRUZIONE ED ALLO SVILUPPO DEI BALCANI

Fondo Venture Capital - Società finanziaria di promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'Est Europeo - Finest S.p.A.; Fondo per l'attività di microcredito nell'area balcanica - UniCredit.

SOSTEGNO ALL'IMPRENDITORIA CINEMATOGRAFICA

Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche per il sostegno all'imprenditoria cinematografica - Artigiancassa S.p.A..

SOSTEGNO SOCIALE

Fondo per il credito ai giovani, Fondo per il credito per i nuovi nati (dal 2009); Fondo per la casa; Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura - Consap S.p.A..

TUTELA DELL'AMBIENTE

Fondo rotativo per il finanziamento delle misure di riduzione delle immissioni dei gas ad effetto serra - Cassa Depositi e Prestiti.

2. Fondi di rotazione sui quali si riferisce ai sensi dell'art. 23 della legge n. 559 del 1993**2.1. Artigiancassa S.p.A.**

2.1.1. Fondo per la concessione di crediti finanziari destinati alla cooperazione economica e monetaria in campo internazionale finalizzata allo sviluppo

Dall'8 novembre 2004 la gestione dei Fondi di cui all'art. 26 della legge n. 227 del 1977 e agli articoli 6 e 7 della legge n. 49 del 1987, la quale prevede la concessione di crediti finanziari agevolati a favore dei Paesi in via di sviluppo nel quadro della cooperazione italiana bilaterale, di cui è responsabile il Ministero degli affari esteri, è affidata ad Artigiancassa S.p.A., subentrata al Mediocredito Centrale, in qualità di Istituto finanziario gestore.

Il contratto di servizio tra il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, Direzione III – Rapporti finanziari internazionali ed Artigiancassa S.p.A., è stato rinnovato in data 25 novembre 2010, con una durata di 6 anni, con decorrenza 1 gennaio 2011.

A questi occorre aggiungere anche il *sottoconto*, istituito ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 84 del 2001, recante finanziamento di progetti proposti dalle Regioni italiane nei Paesi dell'Area balcanica per interventi di stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo.

** CREDITI DI AIUTO ALLO SVILUPPO (ART. 6)*

La legge n. 49 del 1987, art. 6, disciplina la cooperazione italiana con Stati, Banche Centrali ed Enti di Stato dei Paesi in via di sviluppo, per la realizzazione di progetti e programmi che rispondono alle finalità della legge stessa.

I crediti di aiuto sono corrisposti a valere sulle disponibilità del Fondo rotativo di cui alle leggi n. 227 del 1977, art. 26 e n. 49 del 1987, art. 6, sottoconto per i crediti agevolati.

La concessione dei crediti di aiuto è preceduta da accordi tra il Governo italiano ed i Governi dei Paesi in via di sviluppo beneficiari.

La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri valuta le iniziative da finanziare sotto l'aspetto politico e tecnico-economico, trasmettendo al Comitato direzionale l'indicazione degli interventi ritenuti suscettibili di finanziamento. Acquisito il parere del Comitato direzionale, su proposta del Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'economia e delle finanze autorizza l'Istituto finanziario gestore a stipulare la convenzione finanziaria, ad erogare il finanziamento, a curare i rientri e le eventuali ristrutturazioni e gli annullamenti dei debiti.

Nell'esercizio in esame l'Artigiancassa S.p.A., è stata autorizzata a concedere 10 nuovi crediti di aiuto ai seguenti paesi: Albania, Bolivia, El Salvador, Kenya e Vietnam per un ammontare pari ad euro 60.345.491,00.

Infine, sono state stipulate 6 Convenzioni Finanziarie rispettivamente con i governi del Libano, del Pakistan, del Senegal, della Tunisia e del Vietnam per un ammontare complessivo pari ad euro 176.841.007,00.

La disponibilità del Fondo al 1° gennaio 2012 ammontava a euro 2.639.646.522,90; le erogazioni sono state pari a euro 60.770.668,82.

Tenuto conto di uscite diverse dalle erogazioni, dei rientri di capitale e di altri rientri, le disponibilità al 31 dicembre 2012 ammontano a euro 2.659.346.033,91.

** CONCESSIONE DI CREDITI AGEVOLATI ALLE IMPRESE ITALIANE PER IL PARZIALE FINANZIAMENTO DELLA LORO QUOTA DI CAPITALE DI RISCHIO IN IMPRESE MISTE (JOINT VENTURES) DA REALIZZARSI NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO (ART. 7)*

I crediti agevolati sono dei finanziamenti agevolati concessi alle imprese italiane ai sensi dell'art. 7 della legge n. 49 del 1987, per il parziale rifinanziamento (fino al 70 per cento) della loro quota di capitale di rischio di imprese miste da realizzarsi nei Paesi in via di sviluppo.

La normativa attuativa, ad oggi in vigore, della suddetta legge è rappresentata dalla delibera CIPE n. 92 del 2009 e dalle delibere del Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo n. 164 del 2009 e n. 108 del 2012.

I suddetti crediti sono corrisposti a valere sulle disponibilità del "Fondo rotativo di cui alle leggi n. 227 del 1977 e n. 49 del 1987, sottoconto per i crediti agevolati ai sensi della legge n. 49, art. 7.

In merito alla concessione dei finanziamenti, spetta alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri avviare la valutazione dell'iniziativa, che include, tra l'altro, un'istruttoria svolta dall'Istituto finanziario gestore. In particolare, Artigiancassa S.p.A. provvede ad effettuare, in prima istanza, la valutazione dell'affidabilità economico-finanziaria dell'impresa richiedente, sia in generale, sia in rapporto all'iniziativa.

La stessa Direzione generale sottopone i risultati della propria valutazione, unitamente a quelli relativi all'istruttoria dell'Istituto bancario gestore, al Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo che esprime il proprio parere in merito.

Successivamente, su proposta del Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'economia e delle finanze autorizza l'Istituto finanziario gestore a concedere il finanziamento agevolato.

Quest'ultimo provvede, quindi, a stipulare il contratto di finanziamento, con l'impresa beneficiaria, ad effettuare l'erogazione del credito ed a curare la gestione dei rientri.

Nell'anno 2012, non è stata sottoposta alcuna nuova iniziativa all'approvazione del Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo né sono state ricevute autorizzazioni ad impegnare fondi relativi a nuove iniziative sul sottoconto in esame né, conseguentemente, a stipulare contratti di finanziamento.

Per stimolare l'utilizzo dello strumento, il Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo, con delibera n. 108 del 2012, ha ampliato l'elenco dei paesi eleggibili.

In base a quanto illustrato si segnala che la consistenza del fondo al 31 dicembre 2012 è di euro 110.176.599,56.

2.1.2. Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche per il sostegno all'imprenditoria cinematografica

La disciplina degli interventi pubblici di sostegno alle attività cinematografiche per i film di interesse culturale è stato oggetto nel 2004, ad opera del d.lgs. n. 28, di un'ampia riforma, il cui avvio è stato ritardato da successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi dell'art. 12 del richiamato d.lgs. n. 28 è stato istituito il Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche cinematografiche, nel quale sono affluite le risorse presenti nei soppressi Fondi che erano stati istituiti dalle leggi n. 1213 del 1965, n. 819 del 1971, n. 378 del 1980 e n. 153 del 1994, gestiti dalla Sezione di credito cinematografico e teatrale della BNL S.p.A., che ha continuato ad operare fino al 31 dicembre 2006, come gestione stralcio, in attesa della scelta, a seguito di gara pubblica, del nuovo ente gestore.

Il comma 5 del citato articolo 12 prevede l'emanazione di un decreto ministeriale per l'approvazione della disciplina delle modalità di gestione, decreto che, anche per effetto dei diversi interventi legislativi che hanno corretto l'originario impianto normativo, si è perfezionato solo il 6 marzo 2006. Nell'attesa del completamento del quadro di riferimento, primario e regolamentare, per assicurare correttezza alla gestione, con decreto interministeriale del 18 gennaio 2005 sono state mantenute in essere le medesime modalità tecniche di gestione ante riforma.

A seguito di gara con procedura aperta, dal 1° luglio 2007 la gestione del Fondo è stata affidata al raggruppamento di imprese costituito da Artigiancassa S.p.A., capogruppo mandataria e dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.. Nella convenzione, sottoscritta il 15 giugno 2007, è stata prevista la costituzione di un Comitato di Coordinamento per il cinema che si esprime in merito alle proposte di delibere concernenti le concessioni di finanziamento a tasso agevolato, di concessione di contributi in conto capitale e interessi, in ordine alla gestione delle posizioni in contenzioso, sulla rendicontazione annuale.

La "Finanziaria 2007" ed il successivo d.m. di attuazione del 12 aprile 2007, art. 20, hanno consentito alle imprese di produzione di estinguere il debito maturato per precedenti finanziamenti agevolati, concessi entro il 31 dicembre 2006, attribuendo i diritti di sfruttamento dei film anche al Ministero per i beni e le attività culturali, per conto dello Stato.

Con questa norma si è inteso migliorare la possibilità di recupero delle somme già erogate per le quali non ci sono stati e non si prevedono rientri nel Fondo da parte dei beneficiari. Si richiama l'attenzione sulla necessità di un attento monitoraggio sulla capacità del Fondo di alimentarsi anche attraverso i rientri da parte delle imprese beneficiarie del sostegno pubblico, in relazione agli incassi che l'opera filmica sarà capace di realizzare.

In data 30 giugno 2012 il Raggruppamento Temporaneo di Imprese RTI Artigiancassa - BNL, ha sottoscritto, dopo l'emissione del decreto di assegnazione definitiva, la Convenzione per la gestione del Fondo destinato alla produzione, distribuzione ed esportazione di prodotti cinematografici, nonché all'esercizio cinematografico. La durata della convenzione è triennale e decorre dal 1° luglio 2012.

Nel corso del 2012 è proseguita l'attività complementare connessa ai finanziamenti di cui alla legge n. 153 del 1994. Sono tutt'ora in corso le verifiche costi/ricavi previste alla scadenza del quinquennio tramite soggetti fiduciari, come previsto dalla legge sopra citata. Sono stati effettuati 40 accertamenti con analisi delle perizie presentate. Detta attività, sotto il profilo istruttorio, ha visto impegnato il Gestore nell'estendere le verifiche, oltre che ai soggetti beneficiari del contributo, anche alle società di distribuzione.

Una volta concluso il processo istruttorio relativo ai piani finanziari, le proposte vengono sottoposte all'attenzione del Comitato di coordinamento per il cinema per le espressioni di delibera.

Sono state deliberate 112 agevolazioni, di cui 12 per sviluppo sceneggiature, per complessivi euro 21.988.000,00 ed erogate 644 operazioni, per complessivi euro 31.977.123,45.

Si evidenzia che il numero e i volumi erogati nel 2012, rispetto al 2011 (102 agevolazioni per complessivi 22,4 milioni e 649 operazioni per complessivi 39,4 milioni) sono risultati simili.

L'art. 20 del d.m. 12 aprile 2007 ha concesso alle imprese di produzione la facoltà di estinguere la propria situazione debitoria, consolidatasi al 31 dicembre 2006, nei confronti del Fondo (c.d. "cartolarizzazione"), per finanziamenti ricevuti ai sensi della legge n. 153 del 1994, sulla base di certificazioni rilasciate da idonee società relative ai costi/proventi alla scadenza dei cinque anni dalla data di stipula del contratto. Per quanto attiene ai finanziamenti previsti dal d.lgs. n. 28 del 2004, l'obbligo di accertamento dei costi è previsto, con le medesime modalità, entro 180 giorni dalla data di uscita in sala del film.

La difficoltà economica in cui versa tutto il settore ha fatto sì che numerose società che inizialmente avevano optato per il riscatto dei diritti, successivamente hanno invece optato per la cessione degli stessi allo Stato ovvero, se si trovavano in posizione regolare rispetto alle percentuali di rimborso, hanno richiesto di passare allo "status quo", mantenendo la contitolarità dei diritti filmistici.

Al 31 dicembre 2012, le imprese hanno dichiarato di cedere i diritti allo Stato per 143 film dei 601 finanziati ai sensi dell'art. 20 richiamato; per 29 film hanno manifestato la volontà di acquisizione dei diritti di sfruttamento; per 96 posizioni le imprese hanno manifestato la volontà di non avvalersi della procedura di cartolarizzazione, preferendo mantenere la contitolarità dei diritti. Il Ministero per i beni e le attività culturali, per queste, sta valutando la possibilità di pervenire al ricongiungimento della totalità dei diritti di sfruttamento in capo ad un unico titolare.

Un drastico aumento è stato riscontrato nel numero delle società fallite: si è passati da 95 nel 2010 a 161 nel 2011 e a 199 nel 2012 pari al 33 per cento delle società interessate.

Nell'esercizio in esame i rientri di capitali sono stati pari a 3,7 milioni; le disponibilità finanziarie finali ammontano a 50 milioni.

2.2. Società finanziaria di promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'Est Europeo - *Finest* (legge 26 marzo 2001, n. 81, art. 5, comma 2, lettera g)

2.2.1. Fondo *Venture Capital* per l'area balcanica

Il Fondo *Venture Capital* per l'area balcanica è finalizzato al finanziamento di interventi della *Finest S.p.A.* per favorire la costituzione di imprese in Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Macedonia, Serbia, Montenegro, Kosovo, attraverso l'acquisizione di quote aggiuntive di capitale di rischio (*venture capital*) in società o imprese costituite o da costituire nei suddetti Paesi¹.

Entro otto anni, le imprese si impegnano a riacquistare la quota sottoscritta da parte della *Finest S.p.A.*, dando luogo al carattere di rotatività dell'investimento. Il Fondo è operativo dal 2004, sulla base della convenzione stipulata (in data 28 aprile 2004, esecutiva dal successivo

¹ Normativa di riferimento: art. 5, comma 2, lett. g) della legge 21 marzo 2001, n. 84, recante "Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo dei Paesi dell'area balcanica".

mese di luglio) con il Ministero delle attività produttive, con una dotazione iniziale di 6.429.900,00 euro, incrementata di 1.751.960,00 (trasferito alla gestione del Fondo a fine 2005). Nel corso del 2005, su richiesta del Ministero è stato sottoscritto un nuovo testo della convenzione. In merito alla scarsa operatività del Fondo, la Corte dei conti nelle precedenti relazioni aveva espresso osservazioni critiche in sede di relazione al Parlamento sui precedenti esercizi; nel 2010 si era registrata una ripresa di attività.

Nel corso del 2012 Finest, in una logica di continuità rispetto a quanto attuato nel 2011, ha promosso e sostenuto molteplici attività promozionali volte alla diffusione/divulgazione delle potenzialità ed opportunità offerte dal Fondo Venture Capital Balcani.

Nell'anno di riferimento Finest ha assunto un ruolo di maggiore rilievo ed ha accresciuto la propria visibilità nell'area balcanica, sia a livello istituzionale che imprenditoriale. Questo è stato possibile anche grazie alla sottoscrizione, a marzo 2012, dell'accordo di collaborazione con Confindustria Balcani, una realtà nata con lo scopo di essere un punto di riferimento per gli imprenditori italiani presenti nei Paesi della penisola balcanica. Attraverso questa partnership la Società offre servizi di assistenza e consulenza alle aziende associate di Confindustria Balcani interessate ai processi di internalizzazione.

Al 31 dicembre 2012 le disponibilità del Fondo ammontano a circa 3,9 milioni, a fronte di disponibilità iniziali al 1° gennaio 2012 pari a circa 3,5 milioni di euro.

2.3. Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

2.3.1. Fondo rotativo per l'attivazione della progettualità degli Enti locali e territoriali

Istituito dall'art. 1, comma 54 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il Fondo rappresenta uno strumento di attivazione della progettualità degli Enti locali e territoriali, per incentivare la realizzazione di progetti effettivamente cantierabili, razionalizzando ed accelerando la spesa per investimenti delle Amministrazioni e degli Enti pubblici.

L'art. 8 del DL n. 67 del 1997 ha ampliato i soggetti beneficiari degli interventi, ammettendo alle anticipazioni (oltre alle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi e Comunità montane) i Consorzi di bonifica e di irrigazione, i Consorzi ai quali partecipano anche altri soggetti pubblici e privati oltre agli Enti locali, le Società per la gestione dei servizi pubblici cui partecipano gli Enti locali e le Aziende speciali di detti Enti.

E' stata prevista la finanziabilità del 100 per cento anziché del 90 per cento dell'importo delle spese tecniche, sempre con il limite che l'anticipazione non possa essere superiore al 10 per cento del costo presunto dell'opera; è stata disposta l'abolizione della prescrizione di restituzione dell'anticipazione obbligatoriamente in unica soluzione; sono stati prolungati i termini massimi per la restituzione dell'anticipazione, da due a quattro anni, se le somme sono finalizzate alla progettazione definitiva e/o esecutiva, e da tre a cinque anni negli altri casi. Successivamente, con circolare n. 1227 del 1998, sono state introdotte innovazioni in merito alle commissioni dovute a titolo di rimborso e a quelle dovute in caso di revoca.

Nel 2012, rispetto al precedente esercizio, si rileva una ulteriore riduzione del 21 per cento per le concessioni (dal 2010 al 2011 la riduzione è stata di circa il 30 per cento), e del 19 per cento per le erogazioni (dal 2010 al 2011 la riduzione è stata del 43 per cento). L'ammontare delle concessioni è risultato, infatti, pari a circa 2,1 milioni (2,6 milioni nel 2011); le erogazioni ammontano, invece, a circa 1,7 milioni (2,1 milioni nel 2011).

Le concessioni ai Comuni con popolazione inferiori ai 5 mila abitanti sono state pari a euro 504.335,00; ai Comuni con popolazione tra 5 mila e 50 mila abitanti, pari a euro 70.000,00; ai Comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti, pari a euro 1.500.000,00 e nessuna concessione ad amministrazioni provinciali.

La legge finanziaria 2003 (legge 27 dicembre 2002, n. 289), all'art. 70, tenuto conto che a fronte di un incremento delle richieste di accesso non è corrisposto un'analogha capacità dei soggetti beneficiari di realizzare le attività progettuali finanziate, ha inciso nella disciplina del Fondo assegnando alla Cassa margini di maggiore flessibilità, sia con riferimento a quanto attiene all'attività regolamentare, sia per quella operativa.

La dotazione del Fondo è stabilita in 400 milioni di euro, di cui:

- Quota A - 120 milioni di euro per le esigenze inserite nel piano straordinario, di cui all'art. 80, comma 21 della richiamata legge finanziaria 2003, per la messa in sicurezza degli edifici scolastici. In base al disposto dell'art. 9 del DL del 9 novembre 2004, n. 266, convertito nella legge del 27 dicembre 2004 n. 306, il termine di utilizzo dei fondi per la Quota A è scaduto il 31 dicembre 2006;
- Quota B - 168 milioni di euro per esigenze progettuali relative ad opere da realizzarsi nelle aree depresse del territorio nazionale²;
- Quota C - fino a 28 milioni di euro per le spese comprese nel programma infrastrutture strategiche, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. legge obiettivo), non localizzate nelle predette aree depresse;
- Quota D - 84 milioni di euro, quota di risorse non riservata dalla legge (trattasi di una quota che potrà variare in relazione all'effettivo utilizzo delle quote riservate)³.

Sulla quota A e C l'importo richiesto rimane contenuto. Le maggiori richieste, concessioni ed erogazioni, come avvenuto negli ultimi anni, si sono concentrate sulle quote B (apprezzata prevalentemente dal Mezzogiorno) e D, cui hanno ricorso Regioni del Nord e del Centro.

Al 31 dicembre 2012 l'ammontare concesso, ancora vigente, a valere sul Fondo rotativo ammonta a circa 11,9 milioni di euro (di cui circa 8,4 milioni per la quota B e circa 3,5 milioni per la quota D).

2.3.2. Fondo speciale di rotazione per l'acquisizione di aree ed urbanizzazioni (Regioni-Enti locali), legge n. 179 del 1992, art. 5

Presso la Sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. era stato istituito un fondo speciale di rotazione per la concessione di mutui decennali senza interessi, finalizzati all'acquisizione e all'urbanizzazione di aree edificabili ad uso residenziale, nonché all'acquisto di aree edificate da recuperare.

A seguito di quanto disposto dal d.lgs. n. 112 del 1998 e dal d.lgs. n. 284 del 1999, che hanno soppresso la Sezione autonoma dell'edilizia residenziale, le funzioni di programmazione e di attuazione degli interventi, relative alla gestione dell'edilizia residenziale, sono state trasferite alle Regioni. In sede di Conferenza Stato-Regioni del marzo 2000 e di successivi accordi di programma tra Regioni e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono state quantificate le risorse e disciplinate le modalità ed i tempi di trasferimento alle Regioni.

Con d.m. del 5 dicembre 2003 la titolarità del Fondo è stata trasferita al Ministero dell'Economia e delle Finanze, per conto del quale la Cassa provvede alle erogazioni, secondo gli stati di avanzamento dei mutui concessi ai Comuni, alla riscossione delle rate di ammortamento, i cui importi sono trasferiti a fine esercizio sui conti correnti intestati alle Regioni, alle rilevazioni delle disponibilità inutilizzate, relative ai fondi assegnati alle singole Regioni ed al trasferimento delle stesse, alla rilevazione e ripartizione, effettuata nel 2004, secondo coefficienti stabiliti dalla delibera CIPE delle risorse non ancora ripartite ed al loro trasferimento alle Regioni.

Inoltre, nell'esercizio di riferimento, come previsto dagli Accordi di Programma che le Regioni hanno stipulato con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono stati trasferiti alle Regioni 1.348.996,09 euro, provenienti dai rientri delle rate riferite all'anno 2011.

² Sono aree depresse quelle dichiarate ammissibili agli interventi dei Fondi strutturali comunitari, di cui agli obiettivi 1 e 2, o che rientrano nelle zone che beneficiano del sostegno transitorio, nonché quelle rientranti nella fattispecie prevista dall'art. 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato di Roma, come modificato dal Trattato di Amsterdam.

³ Circolare 25 febbraio 2003, n. 1250 della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.